

Comune di
CALCI

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - FINALITÀ
- ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - VIGILANZA
- ART. 6 - SANZIONI

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- ART. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI
- ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
- ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 10 - RIFIUTI
- ART. 11 - SGOMBERO NEVE

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- ART. 13 - DIVIETI
- ART. 14 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI
- ART. 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 16 – RIFERIMENTI NORMATIVI

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

- ART. 17 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA
- ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 19 - ATTIVITÀ MISTE
ART. 20 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE
ART. 21 - ESERCIZI DI VICINATO
ART. 22 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE
ART. 23- VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE
ART. 24 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI
ART. 25 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ART. 26 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ART. 27 - CENTRO COMMERCIALE
ART. 28 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE
ART. 39 - FORME SPECIALI DI VENDITA
ART. 30 - VENDITE STRAORDINARIE
ART. 31 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE
ART. 32 - COMMERCIO ALL'INGROSSO
ART. 33 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI
ART. 34 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO
ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

ART. 36 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE
ART. 37 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI
ART. 38 - SERVIZI IGIENICI
ART. 39 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE
ART. 40 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 41 - MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 42 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 43 - LAVORO NOTTURNO
ART. 44. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
ART. 45 - CIRCOLI PRIVATI
ART. 46 - ABITAZIONI PRIVATE

ART. 47 - STRUMENTI MUSICALI

ART. 48 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 49 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 50 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

ART. 51 - DIVIETI SPECIFICI

ART. 52 - ANIMALI MOLESTI

ART. 53 - MANTENIMENTO DEI CANI

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - ABROGAZIONI

SANZIONI

STEURA DEFINITIVA DEL 26.07.2002

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Occupazione d'aree e spazi pubblici
- Quietè pubblica e privata;
- Protezione e tutela degli animali;
- Esercizi pubblici.
- Commercio in sede fissa

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio comunale nonché dalle norme di settore.

2. stralciato.

3. stralciato.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. stralciato.

6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 – VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 6 – SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, d'edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite della maggiore età;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché depositarvi solidi o versarvi liquidi;
- p) ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, salvo accordi diversi con l'amministrazione comunale per manifestazioni di interesse e/o utilità pubblica.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dell'intero tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta e dal quale abbia accessi di qualunque natura, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in sostituzione con addebito dei costi relativi.*

6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

12. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 10 – RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Non e' consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura di contenitori ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del servizio preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che n'evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

ART. 11 - SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso

di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e manutenzione.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 13 - DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

ART. 14 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività' di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività' di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività' di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, di cui al comma 1, non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

ART. 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 16 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per la parte normativa all'occupazione di aree e spazi pubblici si fa riferimento a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone.

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

ART. 17 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale in collegamento funzionale con quest'ultima. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e la eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e in vendita.

2. La superficie di aree a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, è interamente computata ai fini della definizione della superficie di vendita complessiva della struttura commerciale.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.L.G.S 114/98, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'amministrazione comunale.

ART. 19 - ATTIVITÀ MISTE

1. Fermo restando il rispetto della norme in materia urbanistica e igienico- sanitaria è consentita nello stesso locale l'attività promiscua di attività commerciale unita ad altre compatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

ART. 20 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE

1. Il preposto alla vendita di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare deve essere designato con specifico atto di nomina.

2. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più società

ART. 21 - ESERCIZI DI VICINATO

1. Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa. L'apertura, l'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione

della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D.Leg.vo 114/98, relative agli esercizi di vicinato .

ART. 22 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto della normativa edilizia -urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di superficie sino a mq. 150, è sempre ammesso; in caso di superamento di tale limite occorre presentare domanda di autorizzazione per media o grande struttura.

ART. 23 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.

2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato non è richiesto il rispetto del decorso di almeno gg. 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:

a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione d'organizzazioni di volontariato, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

3. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, d'insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 24 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI

1. Nelle frazioni gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali anche servizi d'interesse pubblico. L'esercizio di tali servizi sarà regolato da specifiche convenzioni tra il comune o il gestore del servizio di interesse pubblico e il titolare dell'attività.

ART. 25 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500mq.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Leg.vo 114/98.

3. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla sola comunicazione al comune.

ART. 26 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le grandi strutture di vendita sono così classificate:

- a) grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della LR 28/99;
- b) grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
- c) grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 9 comma 1 del D.Leg.vo 114/98.

ART. 27 - CENTRO COMMERCIALE

1. E' Centro Commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

ART. 28 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE

1. Qualora più esercizi in numero non inferiore ad otto, ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico inserita nelle zone interessate dai programmi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999, approvati con specifici atti dall'amministrazione comunale, si costituiscano in centro commerciale naturale attraverso la costituzione di società anche consortili nei quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali, l'amministrazione può concedere agevolazioni di natura finanziaria, tariffaria e relative ai tributi locali. Le società di cui sopra partecipano a pieno titolo al tavolo di concertazione sulle politiche di sviluppo del settore commerciale relative alla zona interessata.

ART. 29- FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Le forme speciali di vendita al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D.Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore) sono soggette a comunicazione al Comune.

ART. 30 - VENDITE STRAORDINARIE

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 de D.Lgs. 114/98 e dagli artt. 14-15-16 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999, le vendite promozionali non potranno essere effettuate per un periodo di tempo, anche frazionato, superiore a 60 giorni per ogni anno solare.

2. L'operatore commerciale deve dare comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita promozionale.

ART. 31 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

- 1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.
- 2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.

3. In ogni caso, tale commercio s'intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 32 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 114/98.

ART. 33 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti, alla Legge 25.03.1959 n° 125 e successive modificazioni ed alla Legge 9 Febbraio 1963 n° 59 e successive modificazioni, non si applica il D.LGS. 114/98.

2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denuncia d'inizio d'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione comunale

ART. 34 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO

1. Ai fini di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per media distribuzione, il Comune aggiorna i dati della rete informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e distinte per settore alimentare e settore non alimentare.

2. L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non superiori al biennio.

Art.35 - NORMA TRANSITORIA

1. In attesa dell'approvazione dello specifico programma di valorizzazione del centro storico di cui all'art. 7 del regolamento regionale n°4 del 26.07.1999 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del sopracitato articolo, nelle zone del centro storico (**Zona A del P.R.G.**) considerate le caratteristiche commerciali, architettoniche e viarie dei luoghi, è vietata l'apertura di nuovi esercizi che mettano in vendita i seguenti prodotti in quanto oggettivamente incompatibili con le caratteristiche dell'area:

- onoranze funebri
- auto e moto
- articoli di ferramenta
- materiali per l'edilizia
- articoli idro - termo - sanitari
- sexy - shop
- pesce

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

ART. 36 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di

suolo per la collocazione di strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 37 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 38 - SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi aperti a disposizione dei frequentatori.

ART. 39 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni trenta improrogabili e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 40 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 41 - MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 42 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

ART. 43 - LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART 44 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono osservare le prescrizioni impartite da apposita ordinanza del Sindaco.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 45 - CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 45, commi 1 e 2.

ART. 46 - ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 47 - STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

ART. 48 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 49 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 50 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 51 - DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

ART. 52 - ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

ART. 53 - MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro

appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Locale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia locale attualmente vigente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

**REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Pagamento in misura ridotta
entro 60 gg.
Euro

Sanzione
Euro

Art. 7 Comportamenti vietati

Comma 1.

lett. a) – b) – c) rimuovere -
h) lanciare dai veicoli -
o) ostruire o deviare -
p) impedire l'utilizzazione o
superamento delle barriere
architettoniche

Da 64,00 a 464,00 154,7

lett. c) uso improprio - f) - g) - l) -
m)

da 12,00 a 108,00 36,00

lett. c) – manomettere o imbrattare -
n) manomettere o rompere - r)

da 38,00 a 309,00 103,00

lett. d) – e) – h) collocare sui veicoli
- i) - n) spostare o insudiciare - o)

versare solidi o liquidi - q)

da 25,00 a 154,00 51,00

lett. p) ostruire con veicoli

(Codice della strada)

Lett. s)

(T.U.L.P.S.)

lett. t)

da 51,00 a 309,00 103,00

lett. u)

da 12,00 a 108,00 36,00

Art. 8 Altre Attività vietate

Comma 1.

lett. a) – c)

da 25,00 a 206,00 68,7

lett. b) - d) – e)

da 12,00 a 108,00 36,00

Comma 2.

da 25,00 a 206,00 68,7

**Art. 9 Nettezza del suolo e
dell'abitato**

Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.

da 25,00 a 206,00 68,7

Commi 2. - 3. - 11.

da 38,00 a 309,00 103,00

Comma 10.

da 64,00 a 464,00 154,7

Comma 12.

(Codice della Strada)

Art. 10 Rifiuti

Commi 1. - 4. - 7. rendere impossibile
la raccolta

da 25,00 a 206,00 68,7

Comma 2

da 12,00 a 108,00 36,00

Comma 3.

da 38,00 a 309,00 103,00

Comma 7. Parcheggiare

(Codice della Strada)

Art. 11 Sgombero neve

Commi 1. - 3. - 4. - 7. - 8.

da 25,00 a 206,00 68,7

Comma 5.

da 38,00 a 309,00 103,00

Comma 2.

da 64,00 a 464,00 154,7

Art. 12 Manutenzione delle facciate di edifici

da 103,00 a 516,00

172,00

Art. 13 Divieti

Comma 1.

lett. c) con veicoli non a motore - d)
- e)

Da 12,00 a 108,00 36,00

lett. a) danni lievi

da 25,00 a 206,00 68,7

lett. b)

da 38,00 a 309,00 103,00

lett. a) danni gravi

da 64,00 a 464,00 154,7

lett. c) con veicoli non a motore

da 12,00 a 108,00 36,00

con veicoli a motore a due ruote

da 25,00 a 154,00 51,00

con veicoli a motore a quattro ruote o
rimorchio

da 51,00 a 309,00 103,00

oltre alla sanzione accessoria della
rimozione d'ufficio a carico del
trasgressore, ove questo non
provveda personalmente ed
immediatamente.

Art. 14 Attività particolari consentite in parchi pubblici

Comma 2.

(vedere art. 14)

Comma 3.

(Codice della Strada)

Comma 4. - 5. - 9. - 10.

da 38,00 a 309,00 103,00

Comma 6.

Legge di P.S.

Art. 15 Disposizioni sul verde privato

(Codice della Strada)

Comma 4.

da 64,00 a 309,00 103,00

La violazione delle norme degli artt. 17 e 42 e' sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

Art. 16 Disposizioni generali

da 64,00 a 464,00 154,7

Comma 1. (se l'occupazione non
supera i 2 mq.)

da 25,00 a 206,00 68,7

Titolo IV sez 1 Disposizioni in materia di commercio

Art 22 decreto legislativo 114/98

Art. 37 Esposizione dei prezzi

Comma 1.

da 64,00 a 464,00 154,7

Art. 38 Servizi igienici

Comma 1.

da 103,00 a 516,00 172,00

Art. 40 Occupazioni per esposizioni di merci

Comma 1.	da 64,00 a 464,00	157,7
Comma 2. - 3. - 4.	da 25,00 a 206,00	68,7

Art. 41 Mestieri girovaghi

(T.U.L.P.S.)

Art. 43 Lavoro notturno	da 103,00 a 516,00	172,00
--------------------------------	--------------------	--------

Art. 44 Spettacoli e trattenimenti

Commi 1. e 2.	da 64,00 a 464,00	154,7
Comma 3.	da 103,00 a 516,00	172,00

Art. 45 Circoli privati	da 64,00 a 464,00	154,7
--------------------------------	-------------------	-------

Art. 46 Abitazioni private	da 25,00 a 206,00	68,7
-----------------------------------	-------------------	------

Art. 47 Strumenti musicali	da 25,00 a 206,00	68,7
-----------------------------------	-------------------	------

Art. 48 Dispositivi acustici antifurto

Comma 1.	(Codice della Strada)	
Comma 2.	da 64,00 a 464,00	154,7

Art. 49 Tutela degli animali domestici

Comma 1. - 2.		
	(Art. 727 Codice Penale)	
Comma 3.	da 25,00 a 206,00	68,7
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 64,00 a 464,00	154,7

Art. 50 Protezione della fauna selvatica

Comma 2.	(Normativa Regionale)	
Comma 3. (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	da 38,00 a 309,00	103,00

Art. 51 Divieti specifici

Comma 1.	da 64,00 a 464,00	154,7
Comma 2.	(Art. 727 Codice Penale)	

**Art. 52 - 53 Animali molesti-
Mantenimento dei cani**

	da 25,00 a 206,00	68,7
Comportamenti per i quali non e' stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da 12,00 a 108,00	36,00